



Repubblica Italiana

Tribunale di CATANIA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del G.O.T. dott. Pietro Rosso;

visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al numero di Ruolo Generale a.c.I. 5713/2012, depositato il 13/06/2012 da [REDACTED], adotta il seguente

DECRETO

-vista la relazione di CONSULENZA TECNICO D'UFFICIO MEDICO LEGALE, depositata il 7/06/2012 dal dott. CLAUDIO GIOVANNI ARIENA;

- rilevato che alle rituali comunicazioni del Decreto ex art. 445 bis c.p.c., non ha fatto seguito, nel termine decadenziale di giorni 30 dalla comunicazione, la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio;

- ritenuta la suddetta relazione congrua ed immune da vizi logici;

visto l'art. 445 bis, comma V°, c.p.c.;

OMOLOGA

l'accertamento del requisito sanitario per come risultante dalla c.t.u. suddetta;

[REDACTED]

PONE

a carico dell'IN.PS, le spese di consulenza tecnica d'ufficio che liquida a favore del Consulente Medico - in narrativa - nella misura di C. 300,00 oltre IVA se dovuta e Cassa.

Così deciso in Catania il 29 settembre [REDACTED]

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Dott. Pietro Rosso -

Depositato in Cancelleria

oggi .....

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(D.ssa R. Cannavo)

F. web. [REDACTED]